SOFT SOUND
acoustical innovation & design

LA SICUREZZA ANTINCENDIO PER I PANNELLI A BASE DI LEGNO

Con la presente pubblicazione vogliamo mettere in evidenza alcuni aspetti importanti che andrebbero compresi per operare in sicurezza con i pannelli ignifughi a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi naturali, il legno è un materiale combustibile, pertanto, quando si inseriscono pannelli o altri manufatti in legno in un progetto, è sempre importante considerare la sicurezza antincendio fin dalla fase iniziale.

Per ottenere manufatti in legno ignifughi vengono utilizzati ritardanti di fiamma; di conseguenza la sicurezza antincendio del rivestimento o del controsoffitto non si ottiene attraverso la composizione del materiale, ma tramite un trattamento aggiuntivo, ad esempio impregnazione con sali di solfato di ammonio o fosfato di diammonio, oppure con verniciatura ignifuga. Normalmente la verniciatura ignifuga non è sufficiente a far rientrare i manufatti a base legno nelle Euroclassi B e C di reazione al fuoco, perché ne protegge alla fiamma solamente gli strati superficiali.
Per questo, dovendo raggiungere le classi di reazioni al fuoco sopra indicate, si utilizza esclusivamente il processo di impregnazione o di aggiunta nel compound di sali ammonici.

Un altro aspetto importante da considerare consiste nel fatto che le classificazioni di reazione al fuoco sono valide solamente quando i test di laboratorio sono stati eseguiti sul prodotto finito, completo di tutte le stratigrafie e delle lavorazioni, quali le perforazioni, che ne peggiorano il comportamento al fuoco.
Le prove di reazione al fuoco devono essere eseguite nelle configurazioni e nelle condizioni di installazione più sfavorevoli.

Infine, come è noto, per i controsoffitti e rivestimenti a base di legno vige l'obbligo della marcatura CE.

MARCATURA CE DEI PANNELLI A BASE DI LEGNO PER L'UTILIZZO NELLE COSTRUZIONI

Innanzitutto giova ricordare che qualsiasi prodotto, sottoposto alla disciplina determinata da una norma armonizzata EN è soggetto all'obbligo della marcatura CE.

Riferimenti normativi e legislativi:

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206** Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106** (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE);
- **Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022** (Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»);
- **Regolamento (UE) 305/2011** (Laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC);
- **Regolamento (UE) 157/2014** (Concerning the conditions to make available on a website a declaration of performance for construction products);
- **Regolamento (UE) 574/2014** (Amending Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council concerning the format used to draw up a declaration of performance for construction products);
- **Regolamento (UE) 568/2014** (Amending Annex V to Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products);
- **EN 13986:2004+A1:2015** - Wood-based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and marking;
- **EN 13964:2014** - Suspended ceilings - Requirements and test methods.

Requisiti per la messa a disposizione dei prodotti sul mercato

Ai sensi della legislazione vigente ed in conformità alle norme sopra indicate, tutti i prodotti da costruzione Europei per i quali vige l'obbligo della marcatura CE devono essere muniti di una Dichiarazione di Prestazione (DoP) all'atto dell'immissione sul mercato. Le DoP dichiarano le prestazioni di un prodotto, inclusa la loro classificazione di reazione al fuoco. Tutti i fabbricanti hanno l'obbligo di condividere le DoP dei loro prodotti, e per la committenza è importante richiederle.

Per assicurarsi che la composizione e la fabbricazione - e quindi la prestazione - di un prodotto da costruzione non cambi nel tempo, le

DoP includono dettagli sulla valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP), tramite controllo della produzione in fabbrica (FPC).

A seconda delle caratteristiche di ciascun prodotto da costruzione, esistono diversi livelli di controlli sulla produzione che devono essere eseguiti dal produttore o da un "Organismo Notificato terzo". Il Regolamento UE 305/2011 prevede cinque sistemi di certificazione identificati con un codice numerico: 1+, 1, 2+, 3, 4.

Nel caso di materiali non combustibili, non sono richieste istanze di controllo della produzione da parte di Organismo Notificato in quanto piccole discrepanze nella fase di produzione e nella composizione dei materiali sono considerate irrilevanti per le prestazioni antincendio finali e la classificazione di questi prodotti.

Al contrario, per i pannelli a base di legno ignifughi il Sistema di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione applicabile è quello identificato col numero 1, ovvero il più severo (AVCP1) che prevede controlli di sorveglianza periodici del processo produttivo da parte di Organismo Notificato.
È anche importante notare che la marcatura CE AVCP1 non può essere rilasciata per i prodotti in questione trattati con un processo non controllato, ad esempio con verniciature ignifughe o impropriamente dette intumescenti applicate in fabbrica o in cantiere che non sono ammesse, in quanto sarebbe necessaria, oltre alla prova di reazione al fuoco sul prodotto finito, anche l'estensione dello stesso certificato di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione.

In definitiva le norme EN di riferimento, precisamente negli allegati ZA.1 (vedi tabelle), obbligano il fabbricante alla marcatura CE in Sistema di Attestazione di Conformità 1 (AVCP1) per tutti i pannelli a base di legno che devono rientrare nelle Euroclass A - B - C di reazione al fuoco.

EN 13986:2004+A1:2015 - Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni
Prospetto ZA.1 - **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione AVCP**

Prodotto(i)	Impiego(impieghi) previsto(i)	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistema(i) di AVCP
Pannelli a base di legno grezzi, nobilitati, placcati o verniciati.	Per elementi strutturali in applicazioni interne o esterne	A1*, A2*, B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E, (da A1 a E)***,F	2+
	Per elementi non strutturali in applicazioni interne o esterne	A1*, A2*, B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
		(da A1 a E)***,F	4
Sistema 1: Vedere Regolamento (UE) N° 305/2011 (CPR), allegato V, punto 1.2 Sistema 2+: Vedere Regolamento (UE) N° 305/2011 (CPR), allegato V, 1.3 compresa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo notificato di certificazione del controllo di produzione in base all'ispezione iniziale dell'impianto di fabbricazione ed al controllo di produzione in fabbrica nonché alla sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica. Sistema 3: Vedere Regolamento (UE) N° 305/2011 (CPR), allegato V, punto 1.4 Sistema 4: Vedere Regolamento (UE) N° 305/2011 (CPR), allegato V, punto 1.5			
* Prodotti/materiali per i quali in una fase chiaramente identificabile nel processo produttivo determina un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (per esempio un'aggiunta di sostanze ritardanti di fiamma o una limitazione del materiale organico). ** Prodotti/materiali non contemplati nella nota a piè di pagina (*). *** Prodotti/materiali che non richiedono di essere sottoporti a prova di reazione al fuoco (per esempio prodotti/materiali di classe A1 secondo la Decisione della Commissione 96/603/CE).			

EN 13964:2014 - Controsoffitti
Prospetto ZA.1 - **Sistemi di attestazione di conformità per i componenti della membrana del controsoffitto**

Prodotti	Usi previsti	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistemi di AVCP
Pannelli	Come finiture interne nei soffitti soggette a regolamentazioni sulla reazione al fuoco	A1*, A2*, B*, C* (A1, A2, B, C)**, D, E (da A1 a E)***,F	1 3 4
*	Prodotti/materiali per i quali in una fase chiaramente identificabile nel processo produttivo determina un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (per esempio un'aggiunta di sostanze ritardanti di fiamma o una limitazione del materiale organico).		
**	Prodotti/materiali non contemplati nella nota a piè di pagina (*).		
***	Prodotti/materiali che non richiedono di essere sottoporti a prova di reazione al fuoco (per esempio prodotti/materiali di classe A1 secondo la Decisione della Commissione 96/603/CE).		

Il Sistema di Attestazione di Conformità 1 (AVCP1) prevede l'obbligo di certificazione di reazione al fuoco sul prodotto finito, ed il Certificato CE di Costanza delle Prestazioni emesso da Organismo Notificato, che può revocare o sospendere i certificati nel caso rilevi delle non conformità durante la fase di controllo del processo produttivo in fabbrica.

Mettere a disposizione sul mercato prodotti con Marcatura CE non conforme è un reato, ed espone oltre al Fabbricante anche i soggetti che ne autorizzano l'impiego (il Costruttore, la Direzione Lavori, il Collaudatore, il Progettista). Tali soggetti hanno l'obbligo di controllare che i prodotti siano conformi alla destinazione d'uso per non incorrere nelle responsabilità (anche penali) derivanti (art. 20 del D.lgs 106/2017).

In sintesi, ed in forza della normativa vigente, per i prodotti in questione:

- Non è ammessa l'Omologazione Ministeriale in base al D.M. 26.06.1984 in quanto i prodotti sono soggetti alla Regolamentazione Comunitaria. Si veda anche il recente D.M. 14.10.2022.

- Il sistema di certificazione applicabile è quello previsto dal Regolamento UE 305/2011 e dalle specifiche tecniche armonizzate EN 13986:2004+A1:2015 ed EN 13964:2014 in base alla destinazione d'uso; che stabiliscono il sistema di classificazione al fuoco facendo riferimento alla norma EN 13501-1.

- Considerando che la realizzazione del prodotto comporta una fase chiaramente identificabile nel processo di produzione che può modificare la classificazione di reazione al fuoco, per essere messo a disposizione sul mercato per impieghi in edilizia necessita della Marcatura CE con sistema di

certificazione AVCP 1 che prevede il rilascio di Certificato di Costanza della Prestazione da parte di Organismo Notificato.

- Le modifiche del prodotto realizzato in fabbrica possono avvenire nel contesto delle procedure previste dalle norme di riferimento.

- Le modifiche del prodotto in cantiere, a qualsiasi titolo e ad opera di terzi, sollevano il Fabbricante dalle responsabilità derivanti dalla Dichiarazione di Prestazione.

- La sola normazione UNI è fuori da questo contesto regolamentare e l'applicazione delle sole norme UNI è ininfluente al fine di documentare la conformità del prodotto rispetto ai requisiti stabiliti dal Regolamento UE 305/2011 e dalle specifiche tecniche armonizzate EN 13986:2004+A1:2015 ed EN 13964:2014. Si evidenzia che il regime europeo, ed il relativo iter certificativo e autorizzativo ai fini della commercializzazione, risulta prioritario e di rango superiore rispetto al regime nazionale; conseguentemente, in tali casi, il regime del D.M. 26/06/1984 e s.m.i. (ad esempio la certificazione nelle abrogate classi di reazione al fuoco italiane) non risulta applicabile.

- Il collaudatore, per i prodotti marcati CE AVCP1, non ha autorità nel decidere sulla conformità delle prestazioni, in quanto la competenza è assegnata al Fabbricante e all'Organismo Notificato, tramite l'applicazione della procedura di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione descritta nei Regolamenti UE 305/2011 e 568/2014.

Tutti i pannelli ignifughi a base di legno prodotti da Soft Sound sono marcati CE in AVCP1 e dispongono di Certificati CE di Costanza della Prestazione; pertanto sono perfettamente conformi alle norme ed alla legislazione vigenti. Inoltre Soft Sound rende disponibili le DoP (Dichiarazioni di Prestazione) che, assieme ai certificati sopra citati, sono gli unici documenti comprovanti la conformità tecnica dei materiali anche ai fini della prevenzione incendi.

COLLEGAMENTI ESTERNI:

Organismo Notificato: https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_notificato
Norma EN 13986:2004+A1:2015: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13986-2015
Norma EN 13964:2014: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13964-2014
Regolamento UE 305/2011: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:it:PDF
Decreto Legislativo N. 106 del 16/06/2017: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/10/17G00119/sg
Certificati Soft Sound: https://www.softsoundsrl.com/certificati

SOFT SOUND S.R.L.
Via Oscar Romero, 31 | 60027 Osimo (AN) | Tel. +39 039 5787102
www.softsoundsrl.com | info@softsoundsrl.com

2023